



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 53 DEL 13/05/2020

OGGETTO: Deroga disposizioni di cui all'Ordinanza sindacale n. 51 del 04/05/2020 per la giornata del 15 maggio, festa di San Simplicio, Santo Patrono della Gallura.

IL SINDACO

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 1.03.2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19";
- il D.P.C.M. 4.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 8.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 9.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale » pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 01 aprile 2020 contenente la proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 “Proroga misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica“;

-il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica“;

- le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna e precisamente:

- n. 9 del 09.03.2020 recante “Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” con la quale preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella regione Sardegna”;
- n. 19 del 13.04.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- n. 20 del 02.05.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, ed in particolare quanto previsto negli articoli 22, 23 e 24

RICHIAMATI:

- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 con il quale sono disposte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la dichiarazione dell'OMS del 30 gennaio con la quale ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per poi con l'ultima dichiarazione dell'11 marzo definirla come "situazione pandemica”;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 51 del 04/05/2020, avente ad oggetto “Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale. Apertura attività in forza delle disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 02.05.2020”;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e di quanto disposto dall'Ordinanza n. 20 del 02.05.2020 del Presidente della Regione Sardegna;

RITENUTO, in forza di quanto sopra, di poter derogare a quanto disposto dalla propria precedente Ordinanza n. 51 del 04/05/2020, prevedendo **per la giornata del 15 maggio**, festa del Santo Patrono della Gallura, **l'apertura fino alle ore 14.00** di tutte le attività commerciali e di servizi già autorizzati nel medesimo provvedimento;

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 50 comma 5;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DISPONE

A parziale deroga di quanto disposto dalla propria precedente Ordinanza n. 51 del 04/05/2020, **per la giornata del 15 maggio, festa di San Simplicio Santo Patrono della Gallura**

- **L'apertura fino alle ore 14.00** di tutte le attività commerciali e di servizi già autorizzati nel medesimo provvedimento n. 51 del 04/05/2020;
- Le farmacie e parafarmacie (comprese quelle presenti nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività), le attività di commercio al dettaglio di tabacchi, giornali, riviste e periodici osserveranno il proprio normale orario di apertura;

Tutte le suddette attività di vendita di beni e somministrazione di servizi devono essere esercitate nel rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento personale di cui all'allegato 5 del DPCM del 26.04.2020 e di quanto previsto negli articoli 22, 23 e 24 dell'Ordinanza n. 20 del 02/05/2020 del Presidente della Regione Sardegna;

Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

Resta invariato il contenuto dell'Ordinanza sindacale n. 51 del 04/05/2020 e quanto disposto dalle precedenti ordinanze, se ed in quanto non in contrasto con la presente.

DISPONE INOLTRE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura di Sassari;
- al Comando Legione dei Carabinieri Sardegna – Reparto Territoriale di Olbia;
- al Commissariato Polizia di Stato – Olbia;
- al Comando Guardia di Finanza;
- alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Nord Sardegna, Sassari.

Che la stessa venga altresì:

- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito internet del Comune.

Salvo che non costituisca più grave reato, con riferimento al regime sanzionatorio si applicano le norme di cui all'art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, conformemente a quanto sancito dall'art. 3 del suddetto Decreto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 13/05/2020

IL SINDACO
Settimo Nizzi

Atto

firmato

digitalmente